

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

n. 80 del 28-11-2008

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

L'anno Duemilaotto e questo giorno Ventotto del mese di Novembre, alle ore 18:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti 11, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

| Presenti: | Assenti: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CARAI SALVATORE BIAGINI GIOVANNI BRIZI ANGELO FABI ANNAMARIA LUPIDI MARIO PETRONIO GIANNI QUINTILIANI MAURO RENZI VITTORIO ROSSI GABRIELE SABATINI GIULIANO SAITTO GABRIELE UCCELLETTI ANELIO CACI SERGIO FEDELE MARCO TALENTI FABIOLA | LA MONICA MARCO PIRAS CONSOLATA |
| Totale Presenti: 15 | Totale Assenti: 2 |

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il presidente Mario Lupidi.

Assiste il Segretario Dr. Antonio Peluso.

E' presente in qualità di verbalizzante il Sig. Gabriele Miliucci, Responsabile del servizio di segreteria.

La seduta è pubblica.

Presenti: n. 15

Assenti: n. 2(La Monica, Piras)

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

RELAZIONA IL SINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo III del D.Lgs n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo, approvato con delibera consiliare n. 42 dell'11.07.94;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 15.02.2008 con la quale è stato modificato l'art. 9 del vigente regolamento riclassificando le categorie di contribuenza;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare la competenza sull'ordinamento dei tributi;

VISTO il regolamento comunale relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, approvato con delibera consiliare n. 36 del 14.06.2008;

RILEVATA la necessità di provvedere alla sostituzione del regolamento TARSU vigente, alla luce delle modifiche legislative intervenute e in considerazione di quanto previsto nel regolamento dei rifiuti assimilati succitato;

VISTO il parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente;

VISTI I pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 12 , contrari n. 3 (Caci, Fedele, Talenti), resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2009 e che da tale data cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari per l'applicazione della Tarsu attualmente vigenti.

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

(Provincia di VITERBO)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 28/11/2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(D.Lgs 507/93)

INDICE

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capo Primo | PRINCIPI GENERALI | |
| <i>Art. 1</i> | <i>Oggetto del Regolamento</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Caratteri della Tassa</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Presupposto della tassa</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Zone non servite</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Soggetti passivi</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Locali e aree tassabili</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i> | <i>Pag. 5</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i> | <i>Pag. 7</i> |
| <i>Art. 10</i> | <i>Gettito e costo del servizio</i> | <i>Pag. 8</i> |
| | | |
| Capo Secondo | TARIFFE | |
| <i>Art. 11</i> | <i>Deliberazione</i> | <i>Pag. 8</i> |
| <i>Art. 12</i> | <i>Criteri di commisurazione della tassa</i> | <i>Pag. 9</i> |
| <i>Art. 13</i> | <i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i> | <i>Pag. 10</i> |
| <i>Art. 14</i> | <i>Tassa giornaliera di smaltimento</i> | <i>Pag. 10</i> |
| | | |

| | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capo Terzo | GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA | |
| <i>Art. 15</i> | <i>Denunce</i> | <i>Pag. 14</i> |
| <i>Art. 16</i> | <i>Cessazione dell'occupazione</i> | <i>Pag. 14</i> |
| <i>Art17</i> | <i>Controlli ed accertamenti</i> | <i>Pag. 15</i> |
| <i>Art18</i> | <i>Compiti degli Uffici interni</i> | <i>Pag. 15</i> |
| <i>Art. 19</i> | <i>Sanzioni ed interessi</i> | <i>Pag. 16</i> |
| <i>Art20</i> | <i>Funzionario Responsabile</i> | <i>Pag. 17</i> |
| | | |
| Capo Quarto | DISPOSIZIONI FINALI | |
| <i>Art. 21</i> | <i>Disposizioni finali</i> | <i>Pag. 17</i> |
| | | |
| Appendice A | CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93 | <i>Pag. 18</i> |

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e quelli assimilati con delibera n. 36 del 14.06.08, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
 - o distanza dal punto di raccolta fino a metri 2000 riduzione 30%
 - o distanza dal punto di raccolta superiore a metri 3000 riduzione 50%

4. La riduzione del 30% si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

5. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano assoggettati a tassazione:
 - per l'intera superficie, i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata, a qualsiasi titolo, una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di una attività;
 - per il 25% della loro superficie, tutti gli altri locali usati nell'attività non esplicitamente esclusi all'art. 7 del presente regolamento.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche concorrono al computo delle superfici assoggettate alla tassazione:
 - Per l'intera superficie
 - i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività;
 - le aree scoperte costituenti area operativa per l'esercizio dell'attività, anche se di fatto non utilizzate, dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività;
4. le aree scoperte pavimentate e recintate a servizio delle attività produttive ma non direttamente interessate all'attività stessa
 - per il 25% dell'intera superficie:
 - i locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - i locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici non destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - le aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale;

- le aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

ART.7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE

ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi ;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusate;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150

- Aree scoperte pertinentenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport
 - Locali adibiti al culto
 - Annessi agricoli adibiti esclusivamente al ricovero bestiame e attrezzi per l'esercizio dell'agricoltura
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Le aree ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti concorrono al computo della superficie tassabile per il 25%
2. In caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che

producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

- a. Industri alimentari: 30%
 - b. Industrie tessili e dell'abbigliamento: 30%
 - c. Industria del legno – prodotti in legno: 30%
 - d. Stampa ed editoria: 30%
 - e. Officine 40%
 - g. Falegnamerie 40%
 - g. Carrozzerie 40%
 - h. Studi medici 30%
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione , incluse copie del modello unico di denuncia (MUD),atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta) da stabilire. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97, come previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tariffa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile.

1. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93,
2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.
4. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
 1. Per le abitazione con massimo due occupanti di età pari o superiore a 65 anni e residenti **30%**
 2. Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è pari al **30%**
2. La riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma 1. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che ai sensi del Regolamento comunale relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si avvalgono

del servizio pubblico di raccolta e smaltimento hanno diritto ad una riduzione della tassa qualora dimostrino con specifica documentazione di aver avviato al recupero parte dei rifiuti assimilati agli urbani da loro prodotti. La quantità dei rifiuti avviata in proprio al recupero contribuisce al computo dei criteri quantitativi di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali di cui all'art. 4 del citato regolamento comunale. La riduzione della tassa, calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità massima conferibile al servizio pubblico di raccolta e smaltimento, di cui all'articolo 4 del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non può, comunque, essere superiore al 30% di quella calcolata secondo i criteri del presente regolamento.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. Il Comune, comunque, richiederà ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato dall'utente e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata con la prima fatturazione utile.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 14

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% .

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
4. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

ART. 15

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 16

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 17

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 18

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Tributi.

ART. 19

SANZIONI ED INTERESSI

1. Nei casi di violazione alle norme previste dal D.Lgs 507/93 si applicano le sanzioni introdotte dai D. Lgs 471,472 e 473 /1997 e successive modifiche

ART. 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**APPENDICE “A” CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE
POTENZIALITA’ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE**

1 - CASE DI ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE

2 - UFFICI COMMERCIALI E PROFESSIONALI, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURATIVI

3A - NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI E RELATIVI MAGAZZINI

3B - NEGOZI DI VENDITA AL MINUTO DI BENI DEPERIBILI, SUPERMERCATI E RELATIVI
MAGAZZINI

3C - ESPOSIZIONI, VENDITA ALL’INGROSSO, AUTOSALONI

3D - LABORATORI, BOTTEGHE E MAGAZZINI ARTIGIANALI

3E - RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, BAR, GELATERIE E RELATIVI MAGAZZINI

3F - AGRITURISMO (escluse camere)

4 - TEATRI, CINEMA, CIRCOLI, PALESTRE

5 - ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, CAMERE DEGLI AGRITURISMI, BED & BREAKFAST,
AFFITTACAMERE, CASE - VACANZA

6 - ISTITUTI ASSISTENZA E BENEFICIENZA, SCUOLE

7A - CAMPEGGI, STABILIMENTI

7B - AREE APERTE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, ARENILI ATTREZZATI

8 - MERCATI
